

Note all'art. 6:

— Il testo dell'art. 13 del citato decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, è il seguente:

«Art. 13 (*Dimissioni ed espulsione dal corso di formazione professionale*). — 1. È dimesso dal corso di formazione professionale di cui all'articolo 12, il personale che:

a) dichiara di rinunciare al corso;

b) non supera gli esami di fine corso;

c) è stato per qualsiasi motivo assente dal corso per più di quindici giorni, anche non consecutivi. Nell'ipotesi di assenza dovuta a infermità contratta durante il corso ovvero ad infermità dipendente da causa di servizio, il personale è ammesso a partecipare di diritto al corrispondente primo corso successivo al riconoscimento della sua idoneità psico-fisica e sempre che nel periodo precedente a detto corso non sia intervenuta una delle cause di esclusione previste per la partecipazione al concorso.

2. Il personale che sia stato assente dal corso per più di quindici giorni, anche non consecutivi, se l'assenza è stata determinata da maternità è ammesso a partecipare al primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri.

3. È espulso dal corso il personale responsabile di infrazioni punite con sanzioni disciplinari pari o più gravi della sanzione pecuniaria.

4. I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso sono adottati con decreto del capo del Dipartimento, su proposta del direttore centrale per la formazione.

5. Il personale ammesso a ripetere il corso di formazione professionale per infermità contratta a causa delle esercitazioni pratiche o per malattia contratta per motivi di servizio, ovvero per maternità, viene promosso con la stessa decorrenza, ai soli effetti giuridici, attribuita agli idonei del corso dal quale è stato dimesso, collocandosi nella stessa graduatoria nel posto che gli sarebbe spettato, qualora avesse portato a compimento il predetto corso.

6. Il personale che non supera il corso di formazione professionale permane nella qualifica di appartenenza senza detrazioni di anzianità ed è restituito al servizio di istituto.»

Note all'art. 10:

— Per il riferimento al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, si vedano le note alle premesse.

21G00147

DECRETO 23 agosto 2021, n. 138.

Regolamento recante modalità di svolgimento delle selezioni interne per le promozioni alle qualifiche di pilota di aeromobile ispettore, di specialista di aeromobile ispettore, di elisoccorritore ispettore, di nautico di coperta ispettore, di nautico di macchina ispettore e di sommozzatore ispettore del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi degli articoli 42 e 59 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante «Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252», come modificato dal decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, e dal decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127;

Visto, in particolare, l'articolo 42 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, disciplinante le promozioni, mediante selezione interna per titoli ed esami, alle qualifiche di pilota di aeromobile ispettore, di specialista di aeromobile ispettore e di elisoccorritore ispettore del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

Visto, altresì, l'articolo 59 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, disciplinante le promozioni, mediante selezione interna per titoli ed esami, alle qualifiche di nautico di coperta ispettore, di nautico di macchina ispettore e di sommozzatore ispettore del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

Considerato che, a norma degli articoli 42, comma 6, e 59, comma 6, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti le modalità di svolgimento delle selezioni, le categorie dei titoli ammessi a valutazione e il punteggio da attribuire a ciascuna di esse, la composizione delle commissioni esaminatrici, i criteri per la formazione delle graduatorie finali nonché le modalità di svolgimento dei corsi di formazione professionale e degli esami di fine corso;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, «Codice dell'amministrazione digitale», e, in particolare, l'articolo 64, che disciplina il sistema pubblico per la gestione delle identità digitali e le modalità di accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni;

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, «Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche», e, in particolare, l'articolo 15, comma 2;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi»;


Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 64, «Regolamento di servizio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'articolo 140 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217»;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca 16 marzo 2007, «Determinazione delle classi delle lauree universitarie», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 6 luglio 2007, n. 155;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca 16 marzo 2007, «Determinazione delle classi di laurea magistrale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 9 luglio 2007, n. 157;

Visto il decreto del Ministro dell'interno del 10 dicembre 2012 recante «Aggiornamento normativo della componente aerea del Corpo nazionale dei vigili del fuoco», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 21 dicembre 2012, n. 297;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 29 novembre 2017 recante «Requisiti di accesso ai corsi di formazione per il conseguimento dei brevetti nautici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco»;



Visto il decreto del Capo Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del 22 ottobre 2015, n. 51, relativo alla ridefinizione dell'organizzazione centrale e periferica della componente aerea del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

Visto il decreto del Capo Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del 22 ottobre 2015, n. 53, relativo all'aggiornamento dei requisiti per il rilascio e il rinnovo delle licenze di volo e delle abilitazioni sui vari tipi di aeromobile del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

Visto il decreto del Capo Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del 22 novembre 2017 recante: «Disciplina per il rilascio, il rinnovo, la revoca e la sospensione dei titoli e delle abilitazioni per il personale specialista nautico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco»;

Ritenuto necessario adottare uno specifico regolamento che tenga conto dell'istituzione dei ruoli delle specialità aeronaviganti, nautiche e dei sommozzatori, operata dal decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127;

Ritenuto opportuno, alla luce dei principi di semplificazione amministrativa e di economia degli strumenti giuridici, adottare un unico regolamento per la disciplina delle predette procedure selettive;

Effettuata la concertazione per le modalità di espletamento delle selezioni interne, ai sensi dell'articolo 35, comma 3, lettera f), del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, recante «Recepimento dell'accordo sindacale integrativo per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco», con le Organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo sindacale per il triennio 2016-2018, recepito con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 41;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza di sezione dell'11 maggio 2021;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, riscontrata con nota n. 9426 del 6 agosto 2021 del Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei ministri;

ADOTTA
il seguente regolamento:

Art. 1.

Modalità di accesso e bando di selezione

1. Il presente regolamento disciplina le selezioni interne, per titoli ed esami, ai sensi dell'articolo 42, comma 6, e dell'articolo 59, comma 6, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, per l'accesso:

a) alle qualifiche di pilota di aeromobile ispettore, di specialista di aeromobile ispettore e di elisoccorritore ispettore appartenenti, rispettivamente, ai ruoli dei piloti di aeromobile, degli specialisti di aeromobile e degli elisoccorritori del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di seguito denominato «Corpo nazionale»;

b) alle qualifiche di nautico di coperta ispettore, di nautico di macchina ispettore e di sommozzatore ispettore appartenenti, rispettivamente, ai ruoli dei nautici di coperta, dei nautici di macchina e dei sommozzatori del Corpo nazionale.

2. I bandi delle selezioni interne sono adottati con uno o più decreti del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, di seguito denominato «Dipartimento», e pubblicati sul sito internet istituzionale www.vigilfuoco.it

3. L'identificazione informatica dei candidati che partecipano alle procedure selettive è effettuata in conformità a quanto disposto dall'articolo 64, comma 2-*quater*, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, oppure mediante il sistema di autenticazione in uso presso il Dipartimento.

Art. 2.

Requisiti di partecipazione

1. Le selezioni interne di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), sono riservate al personale del Corpo nazionale in possesso, rispettivamente, dei requisiti di cui all'articolo 42, comma 1, e di cui all'articolo 59, comma 1, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, il quale non si trovi nelle condizioni previste dal comma 2 degli stessi articoli.


Art. 3.

Commissione esaminatrice

1. La commissione esaminatrice è nominata con decreto del Capo del Dipartimento; è presieduta da un dirigente del Corpo nazionale, di qualifica non inferiore a dirigente superiore, e composta da un numero di componenti esperti nelle materie oggetto delle specialità non inferiore a quattro, di cui almeno uno non appartenente all'amministrazione. Con il medesimo decreto è nominato, per ciascun componente, un membro supplente, per le ipotesi di assenza o impedimento del componente effettivo. Per le prove di lingua straniera e di informatica, il giudizio è espresso dalla commissione con l'integrazione, ove occorra, di un esperto delle lingue previste nel bando di selezione e di un esperto di informatica. Ove non sia disponibile personale in servizio nel Dipartimento, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. La medesima commissione esaminatrice può essere nominata per due o più delle selezioni interne di cui all'articolo 1, comma 1.

2. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da personale con qualifica non inferiore a ispettore logistico-gestionale del Corpo nazionale oppure da un appartenente ai ruoli dell'amministrazione civile dell'interno di equivalente qualifica in servizio presso il Dipartimento.

3. In relazione al numero dei candidati, la commissione, unico restando il presidente, può essere suddivisa in sottocommissioni, con l'integrazione di un numero di componenti pari a quello della commissione originaria. Il presidente ha il compito di coordinare le sottocommissioni e non è tenuto a partecipare ai lavori delle stesse.



Art. 4.

Prove di esame

1. Le prove di esame sono costituite da una prova scritta e da una prova orale. La prova scritta consiste nella stesura di un elaborato oppure nella risposta sintetica a quesiti nelle materie indicate al comma 2, senza l'ausilio di strumenti informatici.

2. La prova scritta verte, a scelta del candidato, su una delle seguenti materie:

a) per il personale appartenente al ruolo dei piloti di aeromobile e al ruolo degli specialisti di aeromobile:

1) organizzazione aeronautica del Corpo nazionale ed elementi di normativa aeronautica;

2) gestione operativa, tecnica e logistica della componente aerea del Corpo nazionale;

3) elementi di aerodinamica, meccanica, elettrotecnica ed elettronica degli aeromobili.

b) per il personale appartenente al ruolo degli elisoccorritori:

1) organizzazione aeronautica del Corpo nazionale;

2) gestione operativa, tecnica e logistica della componente elisoccorritore del Corpo nazionale;

3) modalità operative del settore in relazione a specifici scenari incidentali.

c) per il personale appartenente al ruolo dei naufrighi di coperta:

1) organizzazione nautica del Corpo nazionale, soccorso antincendio portuale, ricerca e salvataggio della vita umana in mare;

2) gestione operativa, tecnica e logistica della componente nautica del Corpo nazionale;

3) elementi di architettura navale, teoria della nave e teoria della navigazione.

d) per il personale appartenente al ruolo dei naufrighi di macchina:

1) organizzazione nautica del Corpo nazionale, soccorso antincendio portuale, ricerca e salvataggio della vita umana in mare;

2) gestione operativa, tecnica e logistica della componente nautica del Corpo nazionale;

3) elementi di architettura navale, teoria della nave, macchine marine e impianti di bordo delle navi.

e) per il personale appartenente al ruolo dei sommozzatori:

1) organizzazione del servizio sommozzatori del Corpo nazionale, ricerca e salvataggio della vita umana in mare;

2) fisica e fisiologia nell'attività subacquea ed elementi di medicina iperbarica.

3. Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato nella prova scritta una votazione non inferiore a 21/30 (ventuno/trentesimi).

4. La prova orale verte, oltre che sulle materie indicate al comma 2 per ciascun ruolo del personale specialista, sulle seguenti materie:

1) elementi di cartografia;

2) elementi di sicurezza nei luoghi di lavoro;

3) procedure *standard* di sicurezza delle manovre specialistiche e principi di qualità relativi al ruolo di selezione;

4) elementi di diritto amministrativo;

5) ordinamento del Ministero dell'interno, con particolare riferimento al Dipartimento, anche con riguardo all'ordinamento del personale del Corpo nazionale.

5. Nell'ambito della prova orale è accertata la conoscenza della lingua straniera, scelta dal candidato all'atto della presentazione della domanda, tra quelle indicate nel bando di selezione, e la conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse. Per il personale appartenente al ruolo degli specialisti di aeromobile e al ruolo degli elisoccorritori è accertata la conoscenza della sola lingua inglese, mentre per il personale appartenente al ruolo dei piloti di aeromobile è richiesta la conoscenza della lingua inglese almeno al livello III TEA.

6. La prova orale si intende superata se il candidato ottiene una votazione non inferiore a 21/30 (ventuno/trentesimi).

Art. 5.

Titoli e anzianità di servizio

1. La commissione esaminatrice valuta, in base alle categorie ed ai punteggi indicati nel presente articolo, i seguenti titoli: titoli di studio e abilitazioni professionali, corsi di formazione e aggiornamento professionale, certificazioni ed abilitazioni riferite alle specialità; valuta, altresì, secondo i punteggi di cui al comma 8, l'anzianità di effettivo servizio.

2. I titoli di studio ammessi a valutazione e i relativi punteggi sono:

a) lauree universitarie e lauree magistrali di seguito indicate:

1) laurea universitaria: punti 1,80;

2) laurea magistrale: punti 2,50;


b) master universitario di I livello: punti 0,20;

c) master universitario di II livello: punti 0,30;

d) diploma di specializzazione conseguito al termine di un corso di specializzazione istituito dalle Università: punti 0,50;

e) abilitazione professionale, correlata alle lauree di cui alla lettera *a)*: punti 0,50. Tale punteggio non è cumulabile qualora il candidato sia in possesso di più abilitazioni.

3. I punteggi dei titoli di studio di cui al comma 2 sono fra loro cumulabili, fino al raggiungimento del punteggio massimo complessivo pari a punti 3,00, ad eccezione di quelli relativi a lauree universitarie e lauree magistrali, di cui alla lettera *a)*, afferenti al medesimo corso di laurea.



4. Sono ammessi a valutazione i corsi di formazione e aggiornamento professionale, frequentati con profitto, ciascuno di durata non inferiore a trentasei ore, autorizzati dall'amministrazione. Il punteggio da attribuire è correlato alla durata del corso ed è pari a 0,10 punti per ciascun periodo di trentasei ore. Sono ammessi a valutazione, altresì, i corsi di formazione e aggiornamento professionale attinenti all'attività istituzionale specialistica frequentati con profitto di durata non inferiore a trentasei ore, autorizzati dall'amministrazione. Il punteggio da attribuire è correlato alla durata del corso ed è pari a 0,25 punti per ciascun periodo di trentasei ore. Per il personale appartenente al ruolo dei piloti di aeromobile e al ruolo degli specialisti di aeromobile proveniente dal ruolo dei Vigili del fuoco AIB o dal ruolo dei capi squadra e capi reparto AIB, sono valutabili, coi i medesimi criteri, oltre ai corsi di formazione ed aggiornamento professionale autorizzati dall'amministrazione di appartenenza, anche quelli autorizzati dall'amministrazione di provenienza, purché in materie attinenti all'attività istituzionale della qualifica a concorso.

5. I punteggi dei corsi di cui al comma 4 sono cumulabili fino al raggiungimento di un punteggio massimo complessivo pari a punti 2,00. Nel caso in cui il numero delle ore complessive del corso non corrisponda a un multiplo esatto di trentasei, il punteggio da attribuire al corso è calcolato per difetto. Non sono valutabili il corso di formazione per allievi Vigili del fuoco, i corsi di formazione per l'accesso alle qualifiche di capo squadra e di capo reparto e i corsi per il conseguimento dei brevetti per l'accesso ai ruoli delle specialità aeronaviganti e delle specialità nautiche e dei sommozzatori.

6. Le certificazioni ed abilitazioni riferite alle specialità, rilasciate dall'amministrazione ed in corso di validità, ammesse a valutazione sono quelle di seguito indicate per ciascuna specialità con i relativi punteggi:

a) per le specialità aeronaviganti sono valutate le seguenti certificazioni e abilitazioni:

1) ruolo dei piloti di aeromobile:

1.1) capo equipaggio (CE)	0,50
1.2) volo strumentale (IR)	0,50
1.3) istruttore di volo professionale (TRI)	1,00
1.4) istruttore di volo strumentale (IRI)	0,50
1.5) istruttore su simulatore di volo (SFI)	0,50
1.6) pilota collaudatore di produzione (CPP)	1,00

2) ruolo degli specialisti di aeromobile:

2.1) operatore controllore categoria B1/B2 (<i>Certifying staff</i> , categoria B1/B2)	0,50
2.2) operatore controllore categoria C (<i>Certifying staff</i> , categoria C)	0,50
2.3) istruttore tecnici di bordo (TBI)	0,50
2.4) istruttore di manutenzione professionale (TMI)	1,00
2.5) specialista collaudatore di produzione (CPT)	1,00

3) ruolo degli elisoccorritori:

3.1) istruttore elisoccorritore sul tipo (ELI)	1,00
--	------

b) per le specialità nautiche sono valutate le seguenti certificazioni e abilitazioni:

1) ruolo dei nautici di coperta:

1.1) comandante costiero per unità navali	1,00
1.2) istruttore nautico	1,00

2) ruolo dei nautici di macchina

2.1) direttore di macchina	1,00
2.2) istruttore nautico	1,00

c) per la specialità dei sommozzatori sono valutate le seguenti certificazioni e abilitazioni:

1.1) istruttore sommozzatore	1,00
------------------------------	------

7. I punteggi dei titoli di cui al comma 6 sono cumulabili nell'ambito di ciascuna specialità fino a un massimo di punti 2,00.


8. Ad ogni anno di effettivo servizio sono attribuiti i seguenti punteggi in funzione del ruolo e della qualifica:

1) Vigili del fuoco:	0,05 punti
2) Vigili del fuoco specialista:	0,075 punti
3) capo squadra:	0,10 punti
4) capo squadra specialista:	0,15 punti
5) capo reparto:	0,20 punti
6) capo reparto specialista:	0,30 punti

9. I punteggi di cui al comma 8 sono cumulabili fino a un massimo di punti 3,00. Le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile considerando, come mese intero, periodi continuativi di trenta giorni o frazioni superiori a quindici giorni. Non è computabile l'anzianità di servizio nel ruolo dei vigili del fuoco richiesta quale requisito per la partecipazione alla selezione. Per il personale appartenente al ruolo dei piloti di aeromobile e al ruolo degli specialisti di aeromobile proveniente dal ruolo dei vigili del fuoco AIB o dal ruolo dei capi squadra e capi reparto AIB, è valutata con i medesimi criteri anche l'anzianità di servizio maturata nell'amministrazione di provenienza.

10. Sono valutabili esclusivamente i titoli e l'anzianità di effettivo servizio posseduti alla data di scadenza del termine previsto nel bando di selezione per la presentazione delle domande di partecipazione.

11. La valutazione dei titoli è effettuata dopo la prova scritta e prima che si proceda alla correzione dell'elaborato.



Art. 6.

Approvazione della graduatoria finale e dichiarazione dei vincitori dei concorsi

1. La commissione esaminatrice forma la graduatoria di merito per ciascun ruolo del personale specialista sommando, in conformità alle previsioni del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, il voto conseguito nella valutazione dei titoli al voto complessivo riportato nella prova scritta e nella prova orale. L'amministrazione redige la graduatoria finale della selezione interna tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 42, comma 3, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, per le specialità aeronaviganti, e di quanto previsto dall'articolo 59, comma 3, del medesimo decreto legislativo per le specialità nautiche e dei sommozzatori.

2. Con decreto del Capo del Dipartimento, pubblicato sul sito internet istituzionale www.vigilfuoco.it è approvata la graduatoria di ciascuna selezione interna e sono dichiarati vincitori i candidati utilmente collocati nella medesima.

Art. 7.

Corsi di formazione

1. I vincitori della procedura selettiva per ciascuna specialità sono ammessi a frequentare un corso di formazione residenziale preordinato alla formazione tecnico-professionale e al perfezionamento delle conoscenze proprie del ruolo specialistico di appartenenza. Il corso ha una durata di sei mesi, e si svolge presso l'Istituto superiore antincendi o le altre strutture centrali e periferiche del Corpo nazionale.

2. Il corso è articolato in moduli didattici settimanali, finalizzati alla somministrazione di conoscenze anche di tipo pratico, mediante esercitazioni e attività di ricerca individuali e di gruppo.

3. Il programma didattico, che individua gli obiettivi formativi, le materie di insegnamento, gli argomenti oggetto di verifica e ogni attività didattica da svolgere durante il corso, è disciplinato con decreto del direttore centrale per la formazione.

4. Durante lo svolgimento del corso di formazione, la commissione di cui al comma 6 può effettuare verifiche periodiche, anche di tipo attitudinale. In caso di mancato superamento delle verifiche periodiche i corsisti possono ripeterle soltanto per una volta attraverso sedute di recupero.

5. Al termine del corso di formazione i corsisti sostengono un esame finale, che consiste in una prova scritta articolata nella risposta sintetica a quesiti oppure nella risoluzione di quesiti a risposta multipla, e in un colloquio. L'esame si intende superato se il candidato ottiene una votazione complessiva non inferiore a 21/30 (ventuno/trentesimi) e comunque non inferiore a 18/30 (diciotto/trentesimi) in ciascuna prova. In caso di man-

cato superamento dell'esame oppure in caso di assenza per malattia o altro legittimo impedimento, i corsisti possono ripetere l'esame soltanto per una volta, entro il termine massimo di trenta giorni dalla data stabilita per l'esame. I corsisti che non si presentano all'esame senza giustificato motivo sono considerati rinunciatari e sono dimessi dal corso. Il personale che non supera le verifiche periodiche o l'esame di fine corso permane nella qualifica di appartenenza senza detrazioni di anzianità ed è restituito al servizio di istituto.

6. La commissione per lo svolgimento delle verifiche periodiche e dell'esame finale del corso è nominata con decreto del Capo del Dipartimento; è presieduta da un dirigente del Corpo nazionale che espleta funzioni operative, con qualifica non inferiore a primo dirigente, e si compone di quattro componenti del Corpo nazionale, di cui due esperti nelle materie oggetto della specialità e due appartenenti ai ruoli dei direttivi. Le funzioni di segretario sono svolte da personale con qualifica non inferiore a ispettore logistico-gestionale in servizio presso il Dipartimento. Per le ipotesi di assenza o impedimento del presidente, di uno o più componenti e del segretario di commissione, è prevista la nomina dei supplenti, da effettuarsi con il decreto di nomina della commissione medesima o con successivo provvedimento.

7. Gli esiti dell'esame determinano l'ordine della graduatoria di fine corso per ciascun ruolo del personale specialista, fatti salvi gli ulteriori criteri previsti dalla normativa vigente. Le graduatorie sono approvate con decreti del Capo del Dipartimento e sono pubblicate sul sito internet istituzionale www.vigilfuoco.it

8. Il personale che, al termine del corso di formazione, abbia superato l'esame di fine corso viene confermato nei rispettivi ruoli ai sensi degli articoli 42, comma 5, e 59, comma 5, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.

9. Per quanto non previsto dal presente articolo si applica, in quanto compatibile, l'articolo 24 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.

Art. 8.

Norme di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente decreto, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.

Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato e sottoposto al visto e alla registrazione della Corte dei conti, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.


Roma, 23 agosto 2021

Il Ministro: LAMORGESE

Visto, *il Guardasigilli:* CARTABIA

Registrato alla Corte dei conti il 27 settembre 2021

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'interno e del Ministero della difesa, registrazione n. 2729



NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'Amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante «Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'art. 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 25 ottobre 2005, n. 249, S.O.

— Il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, recante «Disposizioni recanti modifiche al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, concernente le funzioni e i compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, concernente l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e altre norme per l'ottimizzazione delle funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 23 giugno 2017, n. 144.

— Il decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127, recante «Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, riguardante «Disposizioni recanti modifiche al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, concernente le funzioni e i compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, concernente l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e altre norme per l'ottimizzazione delle funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche», al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante «Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'art. 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229» e al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante «Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'art. 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252»», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 6 novembre 2018, n. 258, S.O.

— Il testo degli articoli 42 e 59 del citato decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, è il seguente:

«Art. 42 (*Promozioni alle qualifiche di pilota di aeromobile ispettore, di specialista di aeromobile ispettore e di elisoccorritore ispettore*). — 1. La promozione alle qualifiche di pilota di aeromobile ispettore, di specialista di aeromobile ispettore e di elisoccorritore ispettore avviene, nel limite dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante selezione interna per titoli ed esami, riservata al personale con le qualifiche di cui all'art. 30, lettere c), d), e), f), dei commi 2, 3 e 4, in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado. Per il personale con la qualifica di cui all'art. 30, lettera c), dei commi 2, 3 e 4, è altresì richiesta un'anzianità di effettivo servizio non inferiore a quindici anni maturata complessivamente nel ruolo dei vigili del fuoco e nel ruolo specialista.

2. Non è ammesso alle selezioni di cui al comma 1 il personale che abbia riportato, nel triennio precedente la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione, una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria. Non è, altresì, ammesso ai concorsi il personale che abbia riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non colposo ovvero che sia stato sottoposto a misura di prevenzione.

3. Per la formazione delle graduatorie delle selezioni di cui al comma 1, a parità di punteggio, prevalgono, nell'ordine, l'anzianità nella specialità, l'anzianità di qualifica, l'anzianità di servizio e la maggiore età anagrafica.

4. I vincitori delle selezioni di cui al comma 1 sono nominati, rispettivamente, pilota di aeromobile ispettore, specialista di aeromobile ispettore ed elisoccorritore ispettore e sono ammessi a frequentare un corso di formazione residenziale della durata di sei mesi presso l'Istituto superiore antincendi o le altre strutture centrali e periferiche del Corpo nazionale.

5. Il personale di cui al comma 4 che, al termine del corso di formazione, abbia superato l'esame di fine corso, viene confermato nei rispettivi ruoli con decorrenza giuridica dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le carenze e con decorrenza economica dal giorno successivo alla data di conclusione del corso medesimo.

6. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti le modalità di svolgimento delle selezioni di cui al comma 1, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione e i punteggi da attribuire a ciascuna di esse, la composizione delle commissioni esaminatrici, i criteri per la formazione delle graduatorie finali nonché le modalità di svolgimento dei corsi di formazione professionale e degli esami di fine corso.

7. Il personale vincitore delle selezioni di cui al comma 1, conserva, a domanda, il trattamento di previdenza e di quiescenza previsto per il ruolo di provenienza, finché permane nelle qualifiche di pilota di aeromobile ispettore, di specialista di aeromobile ispettore, di elisoccorritore ispettore, di pilota di aeromobile ispettore esperto, di specialista di aeromobile ispettore esperto e di elisoccorritore ispettore esperto.»

«Art. 59 (*Promozioni alle qualifiche di nautico di coperta ispettore, di nautico di macchina ispettore e di sommozzatore ispettore*).

— 1. La promozione alle qualifiche di nautico di coperta ispettore, di nautico di macchina ispettore e di sommozzatore ispettore avviene, nel limite dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante selezione interna per titoli ed esami, riservata al personale con le qualifiche di cui all'art. 47, lettere c), d), e), f), dei commi 2, 3 e 4, in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado. Per il personale con la qualifica di cui all'art. 47, lettera c), dei commi 2, 3 e 4, è altresì richiesta un'anzianità di effettivo servizio non inferiore a quindici anni maturata complessivamente nel ruolo dei vigili del fuoco e nel ruolo specialista.


2. Non è ammesso alle selezioni di cui al comma 1 il personale che abbia riportato, nel triennio precedente la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione, una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria. Non è, altresì, ammesso alle selezioni il personale che abbia riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non colposo ovvero che sia stato sottoposto a misura di prevenzione.

3. Per la formazione delle graduatorie delle selezioni di cui al comma 1, a parità di punteggio, prevalgono, nell'ordine, l'anzianità nella specialità, l'anzianità di qualifica, l'anzianità di servizio e la maggiore età anagrafica.

4. I vincitori delle selezioni di cui al comma 1 sono nominati, rispettivamente, nautico di coperta ispettore, nautico di macchina ispettore e sommozzatore ispettore e sono ammessi a frequentare un corso di formazione residenziale della durata di sei mesi presso l'Istituto superiore antincendi o le altre strutture centrali e periferiche del Corpo nazionale.

5. Il personale di cui al comma 4 che, al termine del corso di formazione, abbia superato l'esame di fine corso, viene confermato nei rispettivi ruoli con decorrenza giuridica dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le carenze e con decorrenza economica dal giorno successivo alla data di conclusione del corso medesimo.

6. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti le modalità di svolgimento delle selezioni di cui al comma 1, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione e i punteggi da attribuire a ciascuna di esse, la composizione delle commissioni esaminatrici, i criteri per la formazione delle graduatorie finali nonché le modalità di svolgimento dei corsi di formazione professionale e degli esami di fine corso.



7. Il personale vincitore delle selezioni di cui al comma 1, conserva, a domanda, il trattamento di previdenza e di quiescenza previsto per il ruolo di provenienza, finché permane nelle qualifiche di nautico di coperta ispettore, di nautico di macchina ispettore e di sommozzatore ispettore e nelle qualifiche di nautico di coperta ispettore esperto, di nautico di macchina ispettore esperto e di sommozzatore ispettore esperto.»

— Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 12 settembre 1988, n. 214, S.O., è il seguente:

«Art. 17 (Regolamenti). — (Omissis).

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.»

Il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,

— Il testo dell'art. 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 «Codice dell'amministrazione digitale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 16 maggio 2005, n. 112, S.O., è il seguente:

«Art. 64 (Sistema pubblico per la gestione delle identità digitali e modalità di accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni). — 1. - 2.

2-bis. Per favorire la diffusione di servizi in rete e agevolare l'accesso agli stessi da parte di cittadini e imprese, anche in mobilità, è istituito, a cura dell'Agenzia per l'Italia digitale, il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID).

2-ter. Il sistema SPID è costituito come insieme aperto di soggetti pubblici e privati che, previo accreditamento da parte dell'AgID, secondo modalità definite con il decreto di cui al comma 2-sexies, identificano gli utenti per consentire loro il compimento di attività e l'accesso ai servizi in rete.

2-quater. L'accesso ai servizi in rete erogati dalle pubbliche amministrazioni che richiedono identificazione informatica avviene tramite SPID, nonché tramite la carta di identità elettronica. Il sistema SPID è adottato dalle pubbliche amministrazioni nei tempi e secondo le modalità definiti con il decreto di cui al comma 2-sexies. Resta fermo quanto previsto dall'art. 3-bis, comma 01.

2-quinquies. Ai fini dell'erogazione dei propri servizi in rete, è altresì riconosciuta ai soggetti privati, secondo le modalità definite con il decreto di cui al comma 2-sexies, la facoltà di avvalersi del sistema SPID per la gestione dell'identità digitale dei propri utenti, nonché la facoltà di avvalersi della carta di identità elettronica. L'adesione al sistema SPID ovvero l'utilizzo della carta di identità elettronica per la verifica dell'accesso ai propri servizi erogati in rete per i quali è richiesto il riconoscimento dell'utente esonera i predetti soggetti da un obbligo generale di sorveglianza delle attività sui propri siti, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70.

2-sexies. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono definite le caratteristiche del sistema SPID, anche con riferimento:

a) al modello architetturale e organizzativo del sistema;

b) alle modalità e ai requisiti necessari per l'accREDITAMENTO dei gestori dell'identità digitale;

c) agli standard tecnologici e alle soluzioni tecniche e organizzative da adottare anche al fine di garantire l'interoperabilità delle credenziali e degli strumenti di accesso resi disponibili dai gestori dell'identità digitale nei riguardi di cittadini e imprese;

d) alle modalità di adesione da parte di cittadini e imprese in qualità di utenti di servizi in rete;

e) ai tempi e alle modalità di adozione da parte delle pubbliche amministrazioni in qualità di erogatori di servizi in rete;

f) alle modalità di adesione da parte delle imprese interessate in qualità di erogatori di servizi in rete.

2-septies. - 2-octies.

2-nonies. L'accesso di cui al comma 2-quater può avvenire anche con la carta nazionale dei servizi.

2-decies. Le pubbliche amministrazioni, in qualità di fornitori dei servizi, usufruiscono gratuitamente delle verifiche rese disponibili dai gestori di identità digitali e dai gestori di attributi qualificati.

2-undecies. I gestori dell'identità digitale accreditati sono iscritti in un apposito elenco pubblico, tenuto da AgID, consultabile anche in via telematica.

2-duodecies. La verifica dell'identità digitale con livello di garanzia almeno significativo, ai sensi dell'art. 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento e del Consiglio europeo del 23 luglio 2014, produce, nelle transazioni elettroniche o per l'accesso ai servizi in rete, gli effetti del documento di riconoscimento equipollente, di cui all'art. 35 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. L'identità digitale, verificata ai sensi del presente articolo e con livello di sicurezza almeno significativo, attesta gli attributi qualificati dell'utente, ivi compresi i dati relativi al possesso di abilitazioni o autorizzazioni richieste dalla legge ovvero stati, qualità personali e fatti contenuti in albi, elenchi o registri pubblici o comunque accertati da soggetti titolari di funzioni pubbliche, secondo le modalità stabilite da AgID con Linee guida.

3. - 3-bis.»

— Il testo dell'art. 15, comma 2, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, «Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 12 settembre 2016, n. 213, è il seguente:

«Art. 15 (Personale che transita nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco). — (Omissis).

2. Al personale appartenente ai ruoli a esaurimento di cui al comma 1 si applicano, nell'ambito dei posti di cui alla tabella A, dell'art. 12, comma 1, le disposizioni vigenti per il corrispondente personale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco in materia di stato giuridico, progressione in carriera e trattamento economico.»

— Il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 9 agosto 1994, n. 185, S.O.


— Il decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 64 «Regolamento di servizio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'art. 140 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 22 maggio 2012, n. 118.

— Il decreto del Ministro dell'università e della ricerca 16 marzo 2007 «Determinazione delle classi delle lauree universitarie», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 6 luglio 2007, n. 155, S.O.

— Il decreto del Ministro dell'università e della ricerca 16 marzo 2007 «Determinazione delle classi di laurea magistrale», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 9 luglio 2007, n. 157, S.O.

— Il decreto del Ministro dell'interno 10 dicembre 2012, recante «Aggiornamento normativo della componente aerea del Corpo nazionale dei vigili del fuoco», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 21 dicembre 2012, n. 297;

— Il decreto del Ministro dell'interno 29 novembre 2017, recante «Requisiti di accesso ai corsi di formazione per il conseguimento dei brevetti nautici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco», è pubblicato nel sito istituzionale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco - Sezione «Amministrazione Trasparente» (Disposizioni generali/Atti generali/Atti amministrativi generali/Elenco atti amministrativi generali).



— Il decreto del Capo Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile 22 ottobre 2015, n. 51, relativo alla ridefinizione dell'organizzazione centrale e periferica della componente aerea del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, è pubblicato nel sito istituzionale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco - Sezione «Amministrazione Trasparente» (Disposizioni generali/Atti generali/Atti amministrativi generali/Elenco atti amministrativi generali).

— Il decreto del Capo Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile 22 ottobre 2015, n. 53, relativo all'aggiornamento dei requisiti per il rilascio e il rinnovo delle licenze di volo e delle abilitazioni sui vari tipi di aeromobile del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, è pubblicato nel sito istituzionale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco - Sezione «Amministrazione Trasparente» (Disposizioni generali/Atti generali/Atti amministrativi generali/Elenco atti amministrativi generali).

— Il decreto del Capo Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile 22 novembre 2017, recante «Disciplina per il rilascio, il rinnovo, la revoca e la sospensione dei titoli e delle abilitazioni per il personale specialista nautico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco», è pubblicato nel sito istituzionale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco - Sezione «Amministrazione Trasparente» (Disposizioni generali/Atti generali/Atti amministrativi generali/Elenco atti amministrativi generali).

— Il testo dell'art. 35, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, recante «Recepimento dell'accordo sindacale integrativo per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 19 luglio 2008, n. 168, S.O., è il seguente:

«Art. 35 (Concertazione). — (Omissis).

3. La concertazione si effettua sulle seguenti materie:

- a) definizione dei criteri sui carichi di lavoro degli uffici;
- b) verifica periodica della produttività degli uffici;
- c) implicazioni dei processi generali di riorganizzazione dell'amministrazione;
- d) criteri generali per l'ubicazione delle sedi di servizio sub-provinciali, con particolare riferimento ai distaccamenti insulari;
- e) criteri generali per la promozione alle qualifiche superiori mediante scrutinio a ruolo aperto;
- f) criteri generali per la definizione delle procedure di selezione interna per la promozione alle qualifiche superiori dello stesso ruolo o per l'accesso alle qualifiche iniziali di ruolo diverso da quello di appartenenza, ai fini dei regolamenti e dei decreti ministeriali previsti dal decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217;
- g) modalità di applicazione delle normative in materia di pari opportunità;
- h) disciplina del rapporto di lavoro a tempo parziale, ai fini dell'adozione del regolamento del Ministro dell'interno previsto dall'art. 144, decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217;
- i) criteri attuativi dell'art. 134 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 (mutamento di funzioni).».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 41 «Recepimento dell'accordo sindacale per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco «Triennio economico e normativo 2016-2018»», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 2 maggio 2018, n. 100, S.O.

Note all'art. 1:

— Per il testo dell'art. 42 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, si vedano le note alle premesse.

— Per il testo dell'art. 59 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, si vedano le note alle premesse.

— Per il testo dell'art. 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, si vedano le note alle premesse.

Note all'art. 2:

— Per il testo dell'art. 42 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, si vedano le note alle premesse.

— Per il testo dell'art. 59 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, si vedano le note alle premesse.

Note all'art. 3:

— Il testo dell'art. 9, comma 4, del citato decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, è il seguente:

«Art. 9 (Commissioni esaminatrici). — (Omissis).

4. Il presidente ed i membri delle commissioni esaminatrici possono essere scelti anche tra il personale in quiescenza che abbia posseduto, durante il servizio attivo, la qualifica richiesta per i concorsi sopra indicati. L'utilizzazione del personale in quiescenza non è consentita se il rapporto di servizio sia stato risolto per motivi disciplinari, per ragioni di salute o per decadenza dall'impiego comunque determinata e, in ogni caso, qualora la decorrenza del collocamento a riposo risalga ad oltre un triennio dalla data di pubblicazione del bando di concorso.».

Note all'art. 6:

— Per il riferimento al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, si vedano le note alle premesse.

— Per il testo dell'art. 42 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, si vedano le note alle premesse.

— Per il testo dell'art. 59 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, si vedano le note alle premesse.

Note all'art. 7:

— Per il testo dell'art. 42 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, si vedano le note alle premesse.

— Per il testo dell'art. 59 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, si vedano le note alle premesse.

— Il testo dell'art. 24 del citato decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, è il seguente:

«Art. 24 (Dimissioni ed espulsione dal corso di formazione). —

1. Sono dimessi dal corso di formazione di cui all'art. 23 gli ispettori antincendi in prova che:

- a) non superino gli esami del corso;
- b) non ottengano il giudizio di idoneità al termine del corso di formazione;
- c) dichiarino di rinunciare al corso;
- d) siano stati per qualsiasi motivo assenti dal corso per più di trenta giorni, anche non consecutivi, salvi i casi di cui alle lettere e) ed f);

e) siano stati assenti dal corso per più di cinquanta giorni, anche non consecutivi, se l'assenza è stata determinata da infermità contratta durante il corso ovvero sia stata riconosciuta dipendente da causa di servizio. In tale caso gli ispettori antincendi in prova sono ammessi a partecipare al primo corso successivo al riconoscimento della idoneità psico-fisica;

f) che siano stati assenti dal corso per più di cinquanta giorni, anche non consecutivi, se l'assenza è stata determinata da maternità. In tal caso gli ispettori antincendi in prova sono ammessi a partecipare al primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri.

2. Sono espulsi dal corso di formazione gli ispettori antincendi in prova responsabili di infrazioni punite con sanzioni disciplinari pari o più gravi della sanzione pecuniaria.

3. I provvedimenti di dimissione e di espulsione sono adottati con decreto del Capo del Dipartimento, su proposta del direttore centrale per la formazione.

4. Il personale che non supera il corso di formazione permane nella qualifica di appartenenza senza detrazioni di anzianità ed è restituito al servizio di istituto.».

Note all'art. 8:

— Per il riferimento al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, si vedano le note alle premesse.

21G00148

